Istituto Comprensivo Codigoro

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 139 del 29/10/2026

SOMMARIO

Premessa 3

Finalità e obiettivi dell'Istituto 3

Normativa di riferimento 5

Analisi del fenomeno 6

Caratteristiche del cyberbullismo 8

Prevenzione e Monitoraggio 10

Azioni di tutela 11

Responsabilità delle diverse figure 12

Protocollo di gestione dell'emergenza in caso di bullismo e cyberbullismo 15

Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella Scuola 17

ALLEGATO 1: procedure didattiche da attivarsi a completamento del protocollo bullismo e cyberbullismo d'istituto 19

ALLEGATO 2: Modulo prima segnalazione presunti atti di bullismo e cyberbullismo 24

PREMESSA

Il nostro Istituto, consapevole delle sfide sempre più complesse legate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, ha istituito un Protocollo di Prevenzione e Contrasto che si articola attraverso diverse azioni mirate. Tali azioni comprendono il rigoroso rispetto del regolamento scolastico, l'adesione al patto di corresponsabilità, e un'ampia azione formativa rivolta non solo agli studenti, ma anche alle famiglie e all'intero personale scolastico. Un elemento cruciale di questo approccio è rappresentato dalla "Commissione per il Benessere", la quale si dedica con impegno alla ricerca e all'individuazione di strategie educative finalizzate a promuovere relazioni sociali positive.
In questo contesto, coinvolgiamo l'intera comunità educante nella prevenzione e nel contrasto delle condotte problematiche, perseguendo l'obiettivo di migliorare il clima scolastico e garantire un supporto efficace agli studenti in difficoltà attraverso tre momenti fondamentali:

- prevenire
- promuovere
- contrastare.

La nostra attenzione alla prevenzione e al contrasto al bullismo e al cyberbullismo si inserisce nelle azioni della "Commissione per il Benessere", la quale ha come scopo la creazione di un ambiente favorevole al benessere globale degli studenti. Riteniamo che un clima di benessere, inteso in senso fisico, psicologico e culturale, sia essenziale per il successo scolastico, come dimostrato anche da numerose ricerche che attestano l'influenza del benessere emotivo sugli apprendimenti.
Pertanto, il nostro Istituto non solo si impegna a valorizzare l'individuo nella sua totalità, ma promuove anche una crescita cognitiva ed emotiva.

FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'ISTITUTO

Le finalità e gli obiettivi che il nostro Istituto persegue sono:

Finalità

- ✔ Promuovere il benessere all'interno delle classi, considerato come un fattore fondamentale per il miglioramento della qualità della vita mentale e fisica degli studenti, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, emotivi e psicologici.
- ✔ Favorire la serenità degli studenti e la loro armonia con il contesto ambientale in cui si trovano, in linea con le indicazioni fornite dal modello bio-psico-sociale dell'ICF (sistema internazionale di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), al fine di potenziare le loro capacità di apprendimento e la partecipazione attiva alla vita scolastica.
- ✔ Sostenere la creazione di legami positivi tra gli studenti e la scuola, nonché con gli adulti di riferimento, in quanto tali relazioni sono correlate a risultati scolastici favorevoli e a una minore propensione a comportamenti a rischio.
- ✔ Promuovere la coesione all'interno del gruppo classe, determinata dall'interazione fra studenti e insegnanti, affinché questo ambiente diventi un luogo di confronto e di crescita per ciascun alunno;
- ✔ Riconoscere che il successo scolastico è intrinsecamente legato al benessere degli alunni e a un clima di classe armonioso e positivo.

Obiettivi generali

- ✔ promuovere il rinforzo della presa di coscienza del proprio sé;
- ✔ promuovere il rinforzo di emozioni positive quali la gioia, l'allegria, il piacere di vivere.
- ✔ promuovere la trasformazione di emozioni che possono creare disagio e conflitto (aggressività e frustrazione) per poterle esprimere in forma sana e creativa.
- ✔ promuovere il rafforzamento della fiducia, della disponibilità alla collaborazione, dello spirito di amicizia ed il sostegno nella conquista di un'equilibrata e corretta identità.

✔ stimolare nei docenti le capacità di osservazione e rilevazione del possibile disagio degli alunni; accompagnare gli stessi nella gestione delle diverse situazioni comunicative e relazionali complesse.

Obiettivi specifici scuola dell'infanzia

✔ Riconoscere e decodificare le proprie emozioni, diventando progressivamente più consapevole della propria identità personale, diversità e valore;
✔ Sviluppare atteggiamenti di ascolto, di condivisione e di empatia nei confronti dell'altro;
✔ Sostenere e sviluppare le relazioni interpersonali;
✔ Implementare e ampliare le abilità comunicative e di gestione dei conflitti;
✔ Migliorare la capacità di costruire relazioni positive e significative tra pari, attraverso lo sviluppo della cooperazione ed empatia.

Obiettivi specifici scuola primaria

✔ Riconoscere e decodificare le proprie emozioni, diventando progressivamente più consapevole della propria identità personale, diversità e valore;
✔ Sviluppare atteggiamenti di ascolto, di condivisione e di empatia nei confronti dell'altro;
✔ Sostenere e sviluppare le relazioni interpersonali;
✔ Implementare e ampliare le abilità comunicative e di gestione dei conflitti;
✔ Migliorare la capacità di costruire relazioni positive e significative tra pari, attraverso lo sviluppo della cooperazione e dell'empatia.

Obiettivi specifici scuola secondaria di primo grado

✔ Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia;
✔ Aiutare i ragazzi ad affrontare il senso di smarrimento che stanno sperimentando. La preadolescenza è il periodo in cui è essenziale uscire dallo spazio domestico, provare esperienze inedite con il gruppo di amici e coetanei che diventano il baricentro della propria esistenza. Il lockdown e la didattica a distanza hanno contribuito pesantemente ad aumentare il senso di smarrimento;
✔ Migliorare il benessere psicofisico;
✔ Aumentare le capacità metacognitive;
✔ Aumentare la motivazione allo studio;
✔ Incrementare il senso di efficacia personale e di autostima;
✔ Saper comunicare i propri sentimenti
✔ Essere consapevoli del proprio comportamento;
✔ Fornire un sostegno per prevenire e gestire difficoltà scolastiche;
✔ Prevenire il disagio evolutivo;
✔ Migliorare la capacità di costruire relazioni positive e significative tra pari, attraverso lo sviluppo della cooperazione e dell'empatia;
✔ Riconquistare la fiducia verso il futuro e il mondo esterno che ora appaiono incerti e a volte anche minacciosi;
✔ Riconoscere, gestire, elaborare e affrontare le paure legate al presente e al futuro, tra dubbi e speranze sia dal punto di vista scolastico sia delle relazioni sociali;
✔ Favorire la discussione libera in uno spazio di non-giudizio, al di fuori della didattica e della valutazione;
✔ Creare un ambiente per favorire le relazioni positive;
✔ Sviluppare atteggiamenti di cura nei confronti degli altri;
✔ Prevenire fenomeni di bullismo;
✔ Supportare i docenti nella gestione della classe, delle competenze comunicative e di ascolto;
✔ Offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie e paure che influenzano negativamente la quotidianità.

In un contesto in cui le tecnologie digitali si diffondono rapidamente, è essenziale riconoscere come il bullismo assuma forme sempre più pericolose nel cyberspazio, rendendo necessaria l'adozione di strategie e strumenti di

contrasto innovativi e più efficaci. Scuola e Famiglia rivestono un ruolo fondamentale nella trasmissione di valori che considerano la diversità come una risorsa preziosa. È nostro compito educare all'accoglienza, all'accettazione e alla consapevolezza dell'altro, alimentando un forte senso di comunità e responsabilità collettiva. In questo ambito, i nuovi strumenti e tecnologie si rivelano non solo necessari, ma anche validi alleati nel contesto scolastico. Tuttavia, è imprescindibile promuovere un'opera di informazione, divulgazione e formazione affinché possano essere gestiti in modo corretto, garantendo comportamenti appropriati nella rete, intesa come un vero e proprio "ambiente di vita e di conoscenza".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
Artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore**;**
Artt. 2043, 2047, 2048 Codice Civile;
Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati, o registrazioni vocali";
Direttiva MIUR n. 1455/06;
D.P.R. n. 249/98 e successivo 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
Legge 29 maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del cyberbullismo", che dichiara definisce il cyberbullismo nel seguente modo: "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo"* (art. 1) . Nelle Linee di orientamento vengono esemplificate le disposizioni introdotte dalla legge che si pone *l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche* (art.1). Si ricorda che la L. 71/2017 introduce diverse novità, tra cui la particolare attenzione ai reati di **INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.
A tal proposito si rammenta che la Legge n. 71/2017 richiama e ricalca la procedura di cui all'articolo 8 del DL 11/2009, che regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:
- "*comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore*.
- *comma 2. Il questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fan, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale* […]".

Si sottolinea come l'Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato).
L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che, come tale, può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose.
La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penali.
Legge 30 maggio 2024 n. 70 recante "Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione del contrasto del bullismo e cyberbullismo", con l'obiettivo di chiarire i provvedimenti presi laddove sia riconosciuta questa forma di reato. Tale normativa amplia e modifica la legge n. 71/2017, estendendo le sue disposizioni anche ai fenomeni del bullismo tradizionale, con l'obiettivo di prevenire e contrastare entrambe le forme di violenza. Infatti, la L. 71/2017 si occupava esclusivamente del cyberbullismo. Inoltre, la nuova legge introduce misure preventive per entrambi i fenomeni all'interno delle scuole, imponendo a ogni istituto di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare efficacemente queste problematiche. Una delle principali novità riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta.
Linee di Orientamento MIUR, aprile 2015, per l'azione di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.
Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR, ottobre 2017.
Linee di Orientamento MIUR, per l'azione di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (Nota MI prot. 18 del 13/01/2021).
Nota M.I. prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado
Circolare dell'11 luglio 2024 recante le disposizioni relative all'uso di smartphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche valide per la scuola dell'infanzia e del primo grado d'istruzione.
Ordinanza ministeriale del 9 gennaio 2025 e la Legge 150/2024 riguardano principalmente la valutazione degli studenti, con particolare attenzione alla condotta nella scuola secondaria di primo grado. La Legge 150/2024 introduce il voto in decimi per la condotta, mentre l'Ordinanza ministeriale ne precisa le modalità.
Nota 121 del 20 gennaio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo".

ANALISI DEL FENOMENO

Caratteristiche del bullismo

La comprensione delle caratteristiche del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consente a ciascuno di disporre degli strumenti necessari per riconoscerlo e affrontarlo, contribuendo così alla promozione del benessere collettivo. Il termine "bullismo" deriva dalla traduzione letterale dell'inglese "bullying" e si riferisce a episodi di prepotenza tra pari all'interno di un contesto di gruppo.
Un individuo è considerato vittima di bullismo quando è esposto, in modo ripetuto, a comportamenti offensivi perpetrati da uno o più soggetti, frequentemente coetanei. Il fenomeno della prevaricazione coinvolge non solo l'interazione tra il prevaricatore, noto come bullo, e la vittima, ma anche tutti i partecipanti che, a vario titolo, hanno avuto un ruolo nella dinamica. L'obiettivo di tali azioni è causare deliberatamente e in modo persistente un danno a un individuo percepito come più vulnerabile.
Il bullismo può manifestarsi in diverse forme:
- **il bullismo individuale**, in cui un solo bullo agisce contro la vittima;
- **il bullismo di gruppo**, dove due o più prevaricatori si uniscono per attaccare;

- **il bullismo relazionale**, che utilizza il gruppo come strumento di attacco per escludere o emarginare la vittima. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per affrontare e prevenire il bullismo, promuovendo un ambiente più inclusivo e rispettoso per tutti.
Non tutte le situazioni conflittuali rientrano nel bullismo; per qualificare un comportamento come tale devono essere presenti precise caratteristiche.

I caratteri distintivi del bullismo

• **Intenzionalità**: messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere qualcuno e arrecare disagio/ danno.
• **Pianificazione**: il bullo seleziona con attenzione la vittima, riducendo il rischio di ritorsioni.
• **Persistenza o ripetizione**: le azioni si protraggono nel tempo, per settimane, mesi o anni.
• **Asimmetria nella relazione**: esiste uno squilibrio di potere basato su vari fattori come età, forza e prestigio.
• **Incapacità di difesa**: la vittima, isolata e spaventata, teme ritorsioni e non denuncia gli episodi.
• **Rigidità**: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente definiti.
• **Paura**: sia la vittima che gli osservatori temono che la situazione possa aggravarsi.
Ulteriori considerazioni includono:
1. **Età**: il bullismo si verifica tra coetanei (bambini e adolescenti) e va distinto da altri fenomeni che coinvolgono adulti.
2. **Contesto**: il bullismo si manifesta principalmente in ambito scolastico e può estendersi all'ambiente virtuale, dove comportamenti di bullismo possono essere registrati e diffusi, dando vita a cyberbullismo.

Le tipologie del bullismo

➢ **Fisico:** colpi, pugni, strattoni, furto, danneggiamento di oggetti personali della vittima.
➢ **Verbale:** offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori.
➢ **Indiretto:** pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie.
Il bullismo si manifesta spesso in situazioni di diversità, come pregiudizio e discriminazione relativamente al sesso, all'etnia, alla disabilità, all' aspetto fisico e all'orientamento di genere.

Attori del bullismo

Gli atti di bullismo si manifestano nei confronti di una vittima, da parte di un individuo noto come bullo, il quale frequentemente gode del sostegno di coetanei che assumono ruoli differenti all'interno di tale dinamica.

Indicatori della Vittima

Segnali di disagio in alunni che potrebbero subire bullismo includono:
a) **Fattori di fragilità**: isolamento sociale, condizioni socio-economiche avverse, aggressività non provocata, difficoltà di adattamento, stati depressivi.
b) **Sintomi emotivo-comportamentali**: scarsa autostima, sensi di colpa, passività, disturbi somatici, peggioramento del rendimento scolastico.

Indicatori primari:

• Presenza di umiliazioni o intimidazioni.
• Aggressioni fisiche senza difesa.
• Danni a oggetti personali.
• Lividi o segni di aggressione.

Indicatori secondari:

• Isolamento durante interazioni sociali.
• Comportamenti di evitamento.
• Segni di depressione o ansia.
• Diminuzione del rendimento scolastico.

Indicatori del Bullo

Segnali di condotta prevaricatrice includono:

- Aggressività fisica e verbale.
- Aggressività omofobica o razzista.
- Aggressività relazionale e manipolativa, sia online che ofline.
- Mobbing verso i compagni.
- Intimidazioni e umiliazioni.
- Aggressioni fisiche non ludiche.
- Comportamenti manipolativi.

Ruoli tra i compagni

I coetanei possono rivestire diversi ruoli negli atti di bullismo, tra cui:

- **Aiutanti del bullo**: partecipano attivamente alle prevaricazioni.
- **Sostenitori del bullo**: approvano senza intervenire.
- **Osservatori**: rinforzano la prepotenza con la loro inattività.
- **Difensori delle vittime**: supportano attivamente le vittime, anche informando gli adulti.

CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO

Il termine "cyberbullismo" si riferisce a qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali ai danni di minorenni, effettuata attraverso modalità telematiche. Comprende inoltre la diffusione di contenuti online aventi come oggetto uno o più membri della famiglia del minore, con l'intento predominante e deliberato di isolare un minore o un gruppo di minori, perpetrando un serio abuso, un attacco dannoso o un'azione di derisione nei loro confronti (Legge 29/05/2017 n. 71, art. 1, comma 2).

L'avvento di Internet ha indubbiamente creato nuove opportunità per i processi di socializzazione, studio e ricerca da parte degli adolescenti, i quali possono esprimere la propria identità in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale non risultano sempre ben definiti. Tuttavia, si osserva una preoccupante tendenza all'uso improprio di tale strumento tecnologico, finalizzata a arrecare danno agli altri attraverso l'invio di messaggi offensivi e minacciosi. Queste forme di attacco si manifestano in modo ripetuto nel tempo e sono perpetrate intenzionalmente per colpire la vittima, spesso celandosi dietro l'anonimato che i moderni strumenti tecnologici consentono.

I caratteri distintivi del cyberbullismo

Il cyberbullismo si distingue dal bullismo tradizionale per alcune caratteristiche peculiari:

- **Pervasività:** A differenza del bullo tradizionale, che non ha accesso alla sfera domestica della vittima, il cyberbullo riesce a infiltrarsi anche nella vita privata di quest'ultima, sfruttando la tecnologia e le piattaforme social più comuni (quali WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, ecc.).
- **Anonimato:** Gli aggressori online godono della percezione di anonimato, il che porta a una significativa deresponsabilizzazione in merito alle conseguenze delle proprie azioni.
- **Ampio pubblico e rapida diffusione:** I contenuti offensivi, una volta inviati, possono essere rapidamente ripubblicati e condivisi, estendendo la loro portata oltre la cerchia di conoscenti e raggiungendo in breve tempo un vasto pubblico.
- **Permanenza nel tempo:** I contenuti inviati attraverso la rete (come foto, messaggi e video) tendono a rimanere disponibili nel tempo, anche dopo essere stati rimossi.

Le tipologie del cyberbullismo

Il cyberbullismo può essere distinto in diretto e indiretto.

Il cyberbullismo diretto coinvolge comunicazioni dirette tra bullo e vittima, come messaggi, chat o mail, con un effetto immediato.

Il cyberbullismo indiretto, invece, riguarda comportamenti che danneggiano la vittima nelle sue relazioni con gli altri, come diffondere pettegolezzi o escluderla dai gruppi.
Dagli studi effettuati sul fenomeno del cyberbullismo, sono emerse le seguenti tipologie:
- **Flaming**: litigi online con linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**: molestie tramite linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (chat, blog o siti internet) di "pettegolezzi" e commenti crudeli e calunniosi volti a danneggiare la reputazione della vittima;
- **Tricky outing o Outing estorto**: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando prima un clima di fiducia e poi inserite in un blog pubblico;
- **Impersonificazione**: utilizzo dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi, che screditino la vittima;
- **Esclusione**: estromissione intenzionale di un utente da un gruppo di amici, da una chat o da un gioco interattivo;
- **Sexting**: invio di contenuti sessuali via smartphone;
- **Happy slapping**: rappresenta una forma di cyberbullismo relativamente recente, strettamente connessa al fenomeno del bullismo tradizionale. Esso consiste nella registrazione video di un episodio in cui la vittima è ripresa mentre subisce diverse forme di violenza, sia psicologica che fisica, con l'intento di "ridicolizzare, umiliare e svilire" la persona interessata. Le riprese vengono effettuate senza il consenso della vittima e le immagini risultanti vengono successivamente pubblicate su internet, rendendole accessibili ad altri utenti. Tali aggressioni possono essere reali, ma, in alcuni casi, possono essere anche orchestrate e quindi recitate dai medesimi individui coinvolti.

Definizione scolastica:
Un/a studente/essa è oggetto di bullismo o cyberbullismo quando è esposto/a ripetutamente, nel tempo, ad azioni offensive da parte di uno o più compagni.

Impatto psicologico del cyberbullismo:
Il cyberbullismo influisce profondamente sulla vita socio-relazionale e sull'identità dei giovani, poiché le interazioni online sono percepite con la stessa intensità emotiva delle relazioni faccia a faccia ed hanno una ricaduta molto più ampia in quanto agite di fronte ad un pubblico potenzialmente molto più vasto.

Meccanismi di Disimpegno Morale nei Comportamenti di Bullismo e Cyberbullismo
È emerso che gli individui che perpetrano atti di bullismo e cyberbullismo tendono a difendersi, una volta scoperti, attraverso l'adozione di meccanismi di disimpegno morale. Tali meccanismi consentono loro di auto-giustificarsi, eludendo così i sensi di colpa e la vergogna associati alle loro azioni. Il disimpegno morale, pertanto, disattiva la sanzione autoriflessiva relativa al proprio comportamento.
Di seguito, si presentano le giustificazioni più frequentemente impiegate dai bulli:
- **Ridefinizione della condotta riprovevole**: Questo meccanismo consente all'individuo di minimizzare la gravità della propria azione, sostenendo che risulta meno grave offendere verbalmente piuttosto che aggredire fisicamente.
- **Ridefinizione della responsabilità personale**: In questo caso, l'individuo amplia la responsabilità a carico di altri, cercando di ridurre il proprio coinvolgimento. Si giustifica affermando che "lo fanno tutti" oppure sostenendo che un alunno, limitandosi a suggerire ad altri compagni di impartire una lezione a un altro, non può essere considerato colpevole se gli altri attuano effettivamente tale suggerimento.
- **Ridefinizione delle conseguenze dell'azione**: Qui, il soggetto tende a minimizzare gli effetti delle proprie azioni, dichiarando che si trattava soltanto di uno scherzo o che le offese non comportano un danno reale.
- **Ridefinizione del ruolo della vittima**: Infine, il bullo attribuisce alla vittima una certa colpa, asserendo, ad esempio, che l'antipatia che la caratterizza giustifichi le offese subite, o che il disprezzo provato verso un compagno possa legittimare la mancanza di rispetto da parte degli altri.

PREVENZIONE E MONITORAGGIO

La prevenzione rappresenta un elemento imprescindibile per il rafforzamento dei comportamenti orientati alla promozione del benessere e per la riduzione dell'impatto sociale e personale di comportamenti problematici. La scuola, in quanto luogo di aggregazione e formazione, riveste un ruolo fondamentale nell'acquisizione della consapevolezza da parte degli alunni, del personale scolastico e delle famiglie.
Pertanto, l'Istituto ritiene opportuno affrontare con particolare attenzione, sin dalla Scuola dell'Infanzia e nelle classi della Scuola Primaria, gli aspetti relativi al benessere e alla costruzione di relazioni positive e significative tra i pari, attraverso lo sviluppo della cooperazione e dell'empatia. Inoltre, nelle classi della Scuola Secondaria di primo grado, si pone l'obiettivo di approfondire le tematiche legate all'educazione alla cittadinanza, al rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, al rispetto delle persone, all'uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie, nonché ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Tali argomenti verranno trattati sia tramite momenti di dialogo e riflessione, a partire dagli spunti che emergono quotidianamente dalla vita scolastica, sia attraverso la programmazione di attività diversificate, quali letture e rielaborazioni, progetti, partecipazione a concorsi e incontri con i Carabinieri, la Polizia Postale o altri esperti.

Strumenti di rilevazione e monitoraggio

Sono considerati strumenti di rilevazione e monitoraggio:

1. L'individuazione di un Referente per il bullismo e il cyberbullismo;
2. La creazione di una Commissione per il Benessere, la quale opera anche in qualità di Team antibullismo, pianificando attività scolastiche, interventi nelle classi, strategie di prevenzione e monitoraggio;
3. Le osservazioni sistematiche effettuate dai docenti e dal personale ATA sui comportamenti degli alunni;
4. La pianificazione di attività di accoglienza destinate a tutte le classi, con particolare attenzione alle classi prime della Scuola Secondaria, al fine di promuovere la formazione e la coesione del gruppo classe e favorire un clima di benessere;
5. La programmazione mensile di attività orientate al miglioramento del clima di classe, ideate dai singoli Consigli di classe, per potenziare lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza, nonché per affrontare e risolvere eventuali situazioni di conflitto all'interno delle classi;
6. L'elaborazione di un protocollo sulle modalità di intervento nei casi rilevati di bullismo;
7. La codifica di regole di comportamento e sanzioni in caso di violazione;
8. La riflessione sulle finalità educative delle sanzioni disciplinari;
9. La definizione della relazione tra comportamento indesiderato e sanzione;
10. La motivazione al rispetto delle regole di comportamento e della legalità;
11. L'erogazione delle sanzioni previste nel Regolamento di Istituto in caso di necessità;
12. La pianificazione di interventi/colloqui approfonditi e separati tra loro con vittima, bullo e altri alunni della classe/scuola coinvolti a vario titolo, in luoghi appropriati, sempre in presenza dei genitori e con il supporto dello psicologo scolastico, se presente all'interno dell'Istituto; è fondamentale che questi colloqui siano gestiti con la massima cura e attenzione, evitando di confonderli con interrogatori;
13. L'informazione tramite colloquio con le famiglie degli alunni coinvolti;
14. Il contrasto all'isolamento della vittima all'interno della classe/scuola, il coinvolgimento dei pari nella protezione, la verifica e il monitoraggio dei suoi comportamenti;
15. La pianificazione di attività non giudicanti e non escludenti, ma disincentivanti del bullo e degli spettatori/aiutanti, nelle quali compaia un incoraggiamento ad ogni comportamento adeguato e positivo;
16. Il reinserimento della vittima e del bullo nel gruppo/classe favorendo il miglioramento del clima relazionale e la gestione pacifica dei conflitti;
17. La sensibilizzazione e formazione delle famiglie;
18. La collaborazione con i Servizi della ASL, degli Enti Locali e con le associazioni; la collaborazione con gli Enti esterni; la promozione di incontri con le Forze dell'Ordine e con le Associazioni;
19. L'adesione dell'Istituto alla Rete delle Scuole che promuovono la salute.

Il Referente per il Bullismo e Cyberbullismo, con il supporto della Commissione Benessere, predispone le modalità di diffusione delle informazioni all'inizio di ogni anno scolastico, al fine di garantire che gli alunni acquisiscano consapevolezza riguardo alle caratteristiche del fenomeno in questione e agli strumenti di contrasto disponibili, tra cui la Scheda di segnalazione, scaricabile dal sito dell'Istituto (si rimanda all'Allegato 2), da inviare direttamente alla Commissione Benessere all'indirizzo e-mail:

commissionebenessere@iccodigoro.istruzioneer.it

In aggiunta, la Commissione per il Benessere del nostro Istituto, che ha aderito all'iniziativa "Scuole che promuovono la Salute", organizza attività di supporto destinate al personale scolastico, alle famiglie e a tutti gli studenti.

In termini più ampi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) identifica tre livelli di prevenzione:
- **Universale**: rivolta all'intera popolazione scolastica, con l'obiettivo di sensibilizzarla fornendo informazioni e strumenti per riconoscere e contrastare il fenomeno.
- **Selettiva**: mirata a gruppi a rischio a causa di condizioni ambientali o fattori individuali, permettendo di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà e di regolare le emozioni.
- **Indicata**: indirizzata a soggetti specifici che hanno manifestato comportamenti problematici.

Il nostro Istituto promuove iniziative specifiche in relazione ai livelli sopra citati, a seconda delle necessità riscontrate.

AZIONI DI TUTELA

I genitori e le istituzioni scolastiche sono chiamati a rivestire un ruolo imprescindibile nel sostenere i giovani, offrendo loro orientamenti adeguati e avviando un dialogo costruttivo sulle potenziali conseguenze del loro comportamento online, nonché sull'impatto del cyberbullismo sulle vittime.

È fondamentale sottolineare che gli autori di atti di bullismo possono essere perseguiti penalmente.

I giovani possono difendersi dal cyberbullismo adottando un approccio critico e consapevole nella gestione dei propri dati personali e di quelli altrui.

Un esempio di tale consapevolezza è rappresentato dalla pratica dell' "egosurfing", che consente di raccogliere informazioni sul contesto in cui il proprio nome appare online e sulle immagini che li ritraggono.

Coloro che condividono informazioni personali o pubblicano immagini su blog, social network o forum si espongono a un rischio maggiore.

Pertanto, è di fondamentale importanza mantenere un comportamento rispettoso, seguire le norme di netiquette, evitare di divulgare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (quali fotografie compromettenti o inadeguate), coltivare esclusivamente relazioni personali e tutelare la propria sfera privata attraverso impostazioni di sicurezza adeguate.
Per la scuola, la salvaguardia della sicurezza dei ragazzi che accedono al web rappresenta una priorità imprescindibile.
In questo ambito, si promuove l'adozione di strategie di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, unitamente all'implementazione di azioni educative e pedagogiche appropriate.
La scuola si impegna a diffondere e far conoscere le regole fondamentali per una comunicazione e un comportamento responsabili in rete, tra cui:
• **Netiquette**: un termine che coniuga il vocabolo inglese "network" (rete) con il francese "étiquette" (buona educazione), rappresenta un insieme di regole informali che regolano il corretto comportamento degli utenti su Internet, in particolare nelle interazioni con altri utenti attraverso strumenti quali newsgroup, mailing list, forum,

blog, social network ed email.

- **Norme per un uso corretto dei servizi online**: ad esempio, navigare evitando siti web pericolosi e garantendo il corretto funzionamento della rete e dei dispositivi che la compongono, evitando l'uso di virus, malware e simili.
- **Sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy**: documenti che descrivono in modo chiaro e dettagliato le modalità di gestione e trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori sui siti Internet e sui social network da parte delle aziende.
- **Costruzione di una web reputation positiva**: promuovendo un'immagine online favorevole e rispettabile.
- **Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno del "vamping"**: l'abitudine di rimanere svegli la notte navigando in rete.
- **Regolamentazione dell'uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici all'interno dell'istituzione scolastica**.

Queste azioni mirano a creare un ambiente online più sicuro e responsabile per i giovani, contribuendo così al loro benessere e alla loro formazione integrale.

RESPONSABILITÀ DELLE DIVERSE FIGURE

Il Dirigente Scolastico:

• coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo tutte le componenti della comunità scolastica;

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

• prevede azioni culturali, didattiche ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Collegio dei Docenti:

• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno e su indicazione del Dirigente Scolastico, individua un referente per il bullismo e cyberbullismo.

Il Referente per il bullismo e cyberbullismo:

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

• collabora al coordinamento delle attività di prevenzione ed informazione sulle responsabilità di natura civile e penale;

• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare operativamente progetti di informazione/formazione.

La Commissione per il Benessere (Team Antibullismo per l'emergenza) per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado

È costituito da docenti dell'Istituto e dal Referente per il bullismo cyberbullismo, con la consulenza di altro personale qualificato all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori sociosanitari).

• individua i referenti per il Benessere per i due ordini scolastici che coordinano le attività stabilite dalla Commissione;

• coadiuva il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;

• interviene (insieme allo psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo;

• coordina e organizza attività di prevenzione all'interno delle classi.

Il Consiglio di classe/di interclasse:

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente:

• intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori:

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

• vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;

• conoscono il codice di comportamento dello studente;

• conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
• conoscono le azioni introdotte dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità.

Gli Alunni:
• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e no, che inviano;
• non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica.
• sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Nel contesto degli atti di bullismo, è necessario distinguere le varie responsabilità individuabili in base alla normativa vigente, che si articolano come segue:
a) Culpa del Bullo Minore;
b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
c) Culpa in vigilando (ma anche in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore
È opportuno distinguere tra i minori di 14 anni e i minori compresi tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non può mai essere ritenuto penalmente imputabile. Tuttavia, qualora venga riconosciuto come "socialmente pericoloso", possono essere adottate misure di sicurezza. Per quanto riguarda il minore che ha un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, la sua imputabilità è subordinata alla dimostrazione della capacità di intendere e volere. La competenza a valutare tale capacità spetta al giudice, il quale si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede, in tali casi, l'applicazione dell'ammonimento da parte del questore (Art. 612 c.p.).

b) Culpa in educando dei genitori
Si applica l'articolo 2048 del Codice civile, secondo cui il mancato esercizio di una vigilanza adeguata all'età, finalizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando), costituisce la base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne capace di intendere e volere. Infatti, per legge, il minorenne non è in grado di rispondere autonomamente, in quanto privo di autonomia patrimoniale, a meno che i genitori non dimostrino di non aver potuto impedire l'evento dannoso. In assenza di tale dimostrazione, essi risultano oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e 'in organizzando' della scuola
L'Art. 28 della Costituzione Italiana stabilisce: "*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità si estende allo Stato e agli altri enti pubblici*".
Dal punto di vista civilistico, si applica altresì quanto previsto dall'Art. 2048 del Codice Civile, secondo comma, il quale stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti durante il periodo in cui sono sotto la loro vigilanza."
La presunzione di colpa può essere superata solo dimostrando di aver esercitato un'adeguata vigilanza o fornendo prova di un caso fortuito. Per superare tale presunzione, la scuola deve dimostrare di aver attuato "misure preventive" idonee a prevenire situazioni contrarie alla legge.

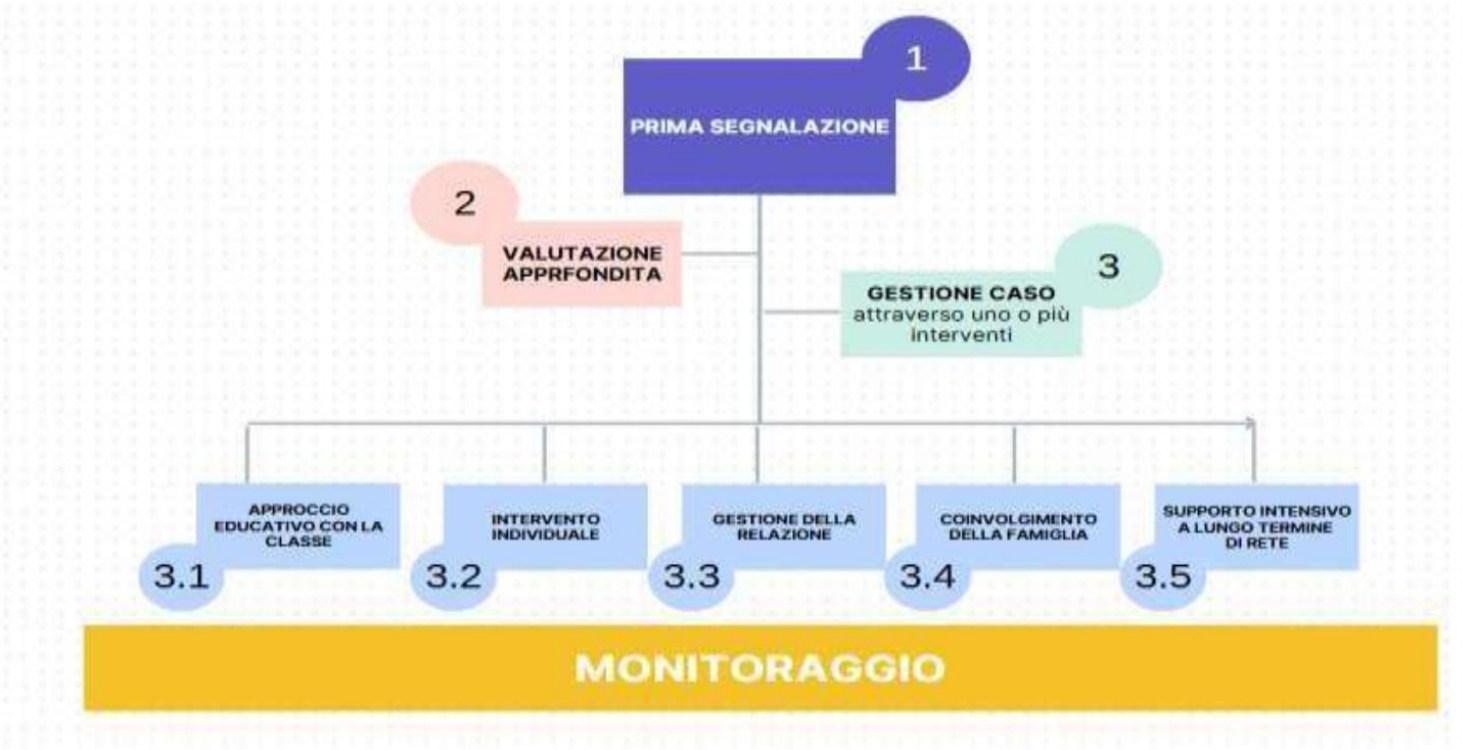
PROTOCOLLO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

Il presente documento è stato realizzato al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie e per definire una procedura operativa standard, uniforme e condivisa tra alunni, famiglie, docenti e personale scolastico più agevole e trasparente.
In caso di segnalazione di episodi di bullismo o cyberbullismo questo lo schema delle fasi di gestione dell'emergenza.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E DI INTERVENTO NEL CASO DI EPISODI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Schema riassuntivo



1. PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione ha l'intento di avviare un processo di attenta valutazione in relazione a un presunto episodio di bullismo o cyberbullismo. È fondamentale evidenziare che l'alunno coinvolto non sempre dispone della forza necessaria per denunciare le forme di prevaricazione subite. In tale contesto, l'equipe scolastica, debitamente formata e costantemente sensibilizzata sulle dinamiche relazionali interne all'istituto, si impegnerà a condividere e attuare il protocollo di emergenza appositamente delineato.
Quest'ultimo prevede una serie di passaggi mirati al monitoraggio e alla guida, con l'obiettivo di supportare l'alunno nell'affrontare le problematiche derivanti dalle violenze, sia di natura fisica che psicologica, a cui è stato esposto.
La fase di prima segnalazione ha l'obiettivo di esaminare il presunto caso di bullismo e di gestire la situazione in modo adeguato. In questa fase, il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Referente del Bullismo,

supportato dal Referente della Commissione Benessere, e il Coordinatore del Consiglio di classe, raccoglie dati oggettivi al fine di comprendere i fatti, le persone coinvolte, le circostanze e la possibile reiterazione dell'episodio.
La Scheda di Prima segnalazione può essere compilata dalla vittima, da eventuali testimoni, da docenti, dal personale ATA, nonché dai familiari della vittima. Qualora vengano riscontrate le caratteristiche di un episodio riconducibile al bullismo o al cyberbullismo, le suddette figure di riferimento, procederanno alla fase successiva dell'iter. La **SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE** è allegata in calce a questo protocollo e inviata alla Commissione per il Benessere al seguente indirizzo mail:

commissionebenessere@iccodigoro.istruzioneer.it

2. VALUTAZIONE APPROFONDITA E COLLOQUI DI APPROFONDIMENTO

(Coinvolgimento di tutti gli attori interessati)

Il passo successivo alla prima segnalazione consiste nella conduzione di una valutazione approfondita dell'accaduto, attraverso colloqui con tutte le persone coinvolte. L'obiettivo di tale valutazione è di esaminare la tipologia e la gravità del caso, al fine di definire l'intervento più appropriato.
Questa fase di valutazione sarà condotta dal Consiglio di Classe, con l'eventuale supporto della Commissione Benessere, presieduta dal Dirigente Scolastico, insieme al Referente per il Bullismo.
È previsto che la valutazione possa coinvolgere tutti gli attori direttamente e indirettamente interessati. La modalità di conduzione dei colloqui sarà scelta in base alla specificità della situazione.
La famiglia dei soggetti coinvolti viene adeguatamente informata.
Le aree di approfondimento riguarderanno: l'evento in questione, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento manifestato e la sua durata. I colloqui con gli alunni coinvolti devono sempre essere condotti alla presenza dei genitori.
È fondamentale affrontare questi incontri con la massima cura e attenzione, garantendo un ambiente sereno e costruttivo, evitando di confondere questi colloqui con interrogatori, poiché l'obiettivo è quello di promuovere un dialogo aperto e collaborativo, volto a supportare il percorso educativo degli studenti.
La Commissione, su richiesta del Consiglio di Classe, si rende disponibile per alcuni incontri di Ricerca-Azione, finalizzati alla progettazione di strategie e interventi mirati nelle classi.

3. GESTIONE DEL CASO IN BASE ALLA GRAVITA' DELLA SITUAZIONE

La gestione del caso in situazioni di crisi richiede un approccio strutturato e sensibile, in grado di rispondere efficacemente alla gravità della situazione.
È fondamentale che a tutti i livelli di intervento venga posto un forte accento sul controllo dello stato di sofferenza della vittima e sul supporto che si può offrire.
Solo attraverso una valutazione accurata e un intervento tempestivo si può garantire il benessere della persona coinvolta, fornendo le risorse necessarie per affrontare e superare la crisi. I
n questo contesto, la priorità deve rimanere sempre la salvaguardia e il sostegno della vittima, assicurando che ogni azione intrapresa sia orientata a mitigare il dolore e a promuovere una ripresa serena e duratura.
In base alle evidenze raccolte, si stabiliscono le seguenti linee di intervento:

- Se i fatti non possono essere qualificati come bullismo o cyberbullismo, non si procederà con azioni specifiche, ma si continuerà con il piano educativo di prevenzione universale.
- Se i fatti sono supportati da prove oggettive, le figure preposte, dopo aver valutato la gravità della situazione della vittima, del bullo e del contesto, adotterà le misure appropriate. In caso di conferma dei fatti, sarà convocato il Consiglio di Classe per valutare le eventuali misure disciplinari, in conformità con quanto stabilito nel Regolamento di disciplina e nell'ottica di una giustizia riparativa.

Stabilito il livello di priorità dell'intervento (rischio sistematico o d'urgenza), il Consiglio di classe deciderà il tipo di intervento da attuare, che potrà includere:

- un approccio educativo con la classe;
- un intervento individuale con il bullo e con la vittima;
- la gestione della relazione;

- il coinvolgimento della famiglia, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017, che stabilisce: "1. *Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo*";
- un supporto intensivo a lungo termine e di rete, qualora gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di elevata gravità (la valutazione approfondita evidenzi un livello di urgenza), con una sofferenza considerevole da parte della vittima e/o comportamenti aggressivi e a rischio da parte dei bulli. In tali circostanze, la scuola richiederà ai servizi territoriali (servizi sanitari, servizi sociali, Polizia postale, Nucleo di prossimità della Polizia locale, Carabinieri) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, intensivo e integrato, a lungo termine.

4. MONITORAGGIO

L'ultima fase della procedura si articola nel monitoraggio, il cui obiettivo è quello di supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia nel breve che nel lungo periodo. Risulta di fondamentale importanza pianificare momenti di follow-up con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso.
A seconda delle circostanze, è possibile organizzare colloqui di monitoraggio con la vittima, il bullo, i familiari e gli insegnanti. Tale monitoraggio costituisce una fase cruciale della prevenzione proposta, poiché consente di valutare l'efficacia dell'intervento attuato e di supervisionare la gestione del caso. Esso deve coinvolgere prioritariamente la vittima, ma anche tutte le altre parti interessate per un'analisi approfondita.
Il monitoraggio si distingue in due fasi principali:
1. **Monitoraggio a breve termine,** da svolgersi circa una settimana dopo l'intervento, il cui scopo è quello di controllare e verificare i progressi delle azioni intraprese;
2. **Monitoraggio a lungo termine**, da realizzarsi circa un mese dopo l'intervento, per accertare la sostenibilità degli effetti nel tempo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera i comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo come infrazioni gravi, sanzionabili in conformità al Regolamento di disciplina, integrato dal presente Protocollo. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno affrontati con una duplice strategia: da un lato, si privilegeranno azioni di prevenzione e, dall'altro, si adotteranno sanzioni disciplinari di tipo riparativo, tese a promuovere la riflessione e il cambiamento di comportamento.

Tali sanzioni potranno includere attività didattiche di approfondimento e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto, come indicato nella tabella allegata.
Nei casi più gravi, una volta accertato l'episodio, il Dirigente Scolastico avrà la facoltà di contattare la Polizia Postale, la quale potrà avviare indagini e, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rimuovere contenuti offensivi e illegali presenti online, nonché procedere alla cancellazione dell'account del cyberbullo qualora si dimostri il mancato rispetto delle norme di comportamento.
La priorità dell'Istituto resta la salvaguardia della sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo.
A tal fine, sarà predisposto uno spazio di ascolto, gestito dai Referenti di plesso della Commissione Benessere dell'Istituto, come supporto emotivo per le vittime, le loro famiglie e tutte le persone coinvolte.
È fondamentale che l'intervento sanzionatorio sia tempestivo, adeguato e disincentivante, mirando al reinserimento del bullo nel contesto scolastico.
Le competenze in materia disciplinare per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo, spettano sempre al Consiglio di Classe.
Quest'ultimo avrà il compito di valutare la necessità di un ammonimento e di predisporre un intervento personalizzato, finalizzato allo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, dell'aumento della positività, della consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti e delle abilità di dialogo e comunicazione, in relazione alla gravità dell'episodio.
Qualora i comportamenti problematici siano disciplinati dal Regolamento di disciplina, si procederà con l'applicazione delle relative sanzioni previste. In situazioni in cui i comportamenti negativi integrino fattispecie di reato, le sanzioni disciplinari irrogate dalla Scuola non sostituiranno eventuali sanzioni penali o civili.
Nel caso in cui le famiglie non collaborino, giustifichino comportamenti inadeguati o mostrino una debolezza educativa, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del territorio.
È fondamentale sottolineare che il provvedimento disciplinare si prefigge l'obiettivo di rieducare e recuperare lo studente. Il bullo o il cyberbullo, spesso non pienamente consapevole della sofferenza arrecata, dovrà essere sostenuto nel comprendere le conseguenze delle proprie azioni, attraverso un percorso di condivisione del dolore e riflessione sulla condotta scorretta.
Pur mantenendo fermo l'obiettivo di inclusione, in casi di gravità e recidiva, si prevede anche la possibilità di allontanamento temporaneo dall'Istituto, quale misura estrema per garantire la sicurezza e il benessere dell'intera comunità scolastica.

N. B. *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it*
Qualora, unitamente ai fenomeni di bullismo o cyber bullismo, si ravvisi l'ipotesi di reati procedibili d'Ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/aN persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*), si dovrà sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria. La segnalazione e la denuncia rappresentano una modalità di prevenzione residuale da applicarsi in casi eccezionali oltre che presupposto sanzionatorio e per esse vanno poste adeguate tutele di privacy e sicurezza nei confronti di coloro che le propongano.

ALLEGATO 1

PROCEDURE DIDATTICHE DA ATTIVARSI A COMPLETAMENTO DEL PROTOCOLLO BULLISMO E CYBERBULLISMO D'ISTITUTO

Infrazioni	Sanzione disciplinare	Sanzione educativa (riparativa)	Chi interviene
Presa in giro/insulto (atto singolo)	richiamo verbale /richiamo per comportamento sul registro elettronico	scuse formali	docente di classe che ha assistito all'azione
Presa in giro/insulto/derisione (atti ripetuti + asimmetria + intenzionalità)	richiamo per comportamento sul registro elettronico / nota disciplinare sul registro elettronico	scuse formali / colloquio scuola - famiglia	docente di classe che ha assistito all'azione / docente di classe in compresenza con lo psicologo di supporto alla scuola / dirigente scolastico
Utilizzo di dispositivi elettronici per filmare attività didattiche senza autorizzazione	ritiro del dispositivo elettronico da parte della scuola (la riconsegna avverrà da parte del dirigente scolastico) nota disciplinare sul registro elettronico in vista di una sospensione	attività di gruppo guidata, lavoro su rispetto del regolamento scolastico, rispetto della privacy / colloquio scuola - famiglia	docente di classe che ha assistito all'azione / docente di classe in compresenza con lo psicologo di supporto alla scuola / dirigente scolastico

Infrazioni	Sanzione disciplinare	Sanzione educativa (riparativa)	Chi interviene
Diffamazione (anche tramite social o in luoghi esterni alla scuola ma di cui è possibile portare prove oggettive)	richiamo per comportamento sul registro elettronico/ nota disciplinare/ colloquio scuola famiglia/ sospensione breve / suggerire alla famiglia di ricorrere all'autorità giudiziaria	riflessione scritta da consegnare al docente / attività sul rispetto in classe / rimozione dei contenuti (ad opera del diffamatore quando possibile, altrimenti della Polizia Postale) / incontro di mediazione scuola famiglia	dirigente scolastico e Consiglio di classe / psicologo di supporto alla scuola/ operatori della Polizia Postale / eventuale autorità giudiziaria
Creazione di un profilo falso online attraverso il quale operare atti che invadono la privacy e violano la dignità di un altra/o alunna/o	nota disciplinare sul registro elettronico / denuncia alla Polizia postale	attività di gruppo guidata, lavoro su empatia ed inclusione / incontro di mediazione scuola - famiglia / produzione di elaborato sul tema	dirigente scolastico / docente di classe / psicologo di supporto alla scuola/ Autorità giudiziaria
Diffusione di foto di un altra/o alunna/o senza consenso	richiamo per comportamento sul registro elettronico / nota disciplinare sul registro elettronico / denuncia alla	in base al contenuto delle foto pubblicate: rimozione dei contenuti (ad opera del diffamatore	coordinatore di classe e/o altro docente di classe che raccolga la testimonianza / dirigente scolastico /

	Polizia postale	quando possibile, altrimenti della Polizia Postale) / aiuto concreto alla vittima (eventualmente mediato dallo psicologo di supporto alla scuola)	psicologo di supporto alla scuola / autorità giudiziaria

Infrazioni	Sanzione disciplinare	Sanzione educativa (riparativa)	Chi interviene
Minacce ad un alunno/a o a persone ad esso/a vicine (anche tramite social o in luoghi esterni alla scuola ma di cui è possibile portare prove oggettive)	nota disciplinare / colloquio scuola famiglia / sospensione dalle attività didattiche breve o di più giornate / denuncia all'autorità giudiziaria	denuncia all'autorità giudiziaria / incontro di mediazione scuola famiglia / suggerire alla famiglia possibile percorso terapeutico di tipo psicologico	dirigente scolastico e docente coordinatore di classe o commissione Antibullismo / Consiglio di classe/ psicologo di supporto alla scuola/ autorità giudiziaria
Aggressione fisica operata in ambiente scolastico (e/o extrascolastico laddove provata)	sospensione dalle attività didattiche breve e/o di più giornate / denuncia all'autorità giudiziaria	attività socialmente utili in ambito scolastico / percorso di gestione della rabbia	Dirigente scolastico e Consiglio di classe / famiglia / psicologo di supporto alla scuola / autorità giudiziaria

Infrazioni	Sanzione disciplinare	Sanzione educativa (riparativa)	Chi interviene
Lesioni ad un alunno/a attuate in ambiente scolastico e /o extrascolastico (di cui è possibile portare prove oggettive)	nota disciplinare / sospensione dalle attività didattiche breve o di più giornate / denuncia all'autorità giudiziaria a cui segue processo penale	denuncia all'autorità giudiziaria / attività socialmente utili in ambito scolastico / suggerire alla famiglia possibile percorso terapeutico di tipo psicologico / denuncia all'autorità giudiziaria	dirigente scolastico e docente coordinatore di classe o commissione Antibullismo / Consiglio di classe/ psicologo di supporto alla scuola/ autorità giudiziaria
Atti persecutori (stalking o anche cyberstalking)	sospensione dalle attività didattiche di più giornate / denuncia all'autorità giudiziaria a cui segue processo penale / eventuali misure cautelari (decise dall'autorità giudiziaria)	Percorso obbligatorio di responsabilizzazione / divieto di contatto in ambiente scolastico	Dirigente scolastico e autorità giudiziaria

Infrazioni	Sanzione disciplinare	Sanzione educativa (riparativa)	Chi interviene
Diffusione di immagini intime di se stessi o di altro alunno/a cartacee od online	nota disciplinare / sospensione dalle attività didattiche per più giornate / denuncia	denuncia all'autorità giudiziaria / attività socialmente utili in ambito scolastico / denuncia all'autorità giudiziaria/ programma rieducativo e	dirigente scolastico e docente coordinatore di classe o commissione Antibullismo / Consiglio di classe / psicologo di supporto alla scuola / autorità giudiziaria

		riparativo stabilito dall'autorità giudiziaria	
Istigazione al suicidio	sospensione dalle attività didattiche per più giornate / denuncia all'autorità giudiziaria	programma rieducativo e riparativo stabilito dall'autorità giudiziaria	dirigente scolastico e docente coordinatore di classe o commissione Antibullismo / Consiglio di classe/ psicologo di supporto alla scuola/ autorità giudiziaria
Estorsione	nota disciplinare / sospensione dalle attività didattiche per più giornate / denuncia all'autorità giudiziaria	denuncia all'autorità giudiziaria / attività socialmente utili in ambito scolastico / denuncia all'autorità giudiziaria / programma rieducativo e riparativo stabilito dall'autorità giudiziaria	dirigente scolastico e docente coordinatore di classe o commissione Antibullismo / Consiglio di classe/ psicologo di supporto alla scuola/ autorità giudiziaria
Altri reati (violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali")	come sopra	come sopra	come sopra

N. B. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore, anche sotto l'età indicata) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it
Qualora, unitamente ai fenomeni di bullismo o cyberbullismo, si ravvisi l'ipotesi di reati procedibili d'Ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"), si dovrà sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.
Si ricorda che, in conformità con quanto stabilito dall'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 e dalla Legge 150/2024, la valutazione del comportamento per la Scuola Secondaria di primo grado deve essere espressa mediante un voto in decimi, sostituendo i precedenti giudizi sintetici. Pertanto, si precisa che eventuali sanzioni disciplinari influiscono direttamente sul voto di comportamento.

Monitoraggio

Al termine di ogni intervento educativo applicato è fondamentale supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia nel breve che nel lungo periodo. A seconda delle circostanze, è possibile organizzare colloqui di monitoraggio con la vittima, il bullo, i familiari e gli insegnanti. Tale monitoraggio costituisce una fase cruciale della prevenzione proposta, poiché consente di valutare l'efficacia dell'intervento attuato e di supervisionare la gestione del caso. Esso deve coinvolgere prioritariamente la vittima, ma anche tutte le altre parti interessate per un'analisi approfondita.
Il monitoraggio si distingue in due fasi principali:
1. Monitoraggio a breve termine, da svolgersi circa una settimana dopo l'intervento, il cui scopo è quello di controllare e verificare i progressi delle azioni intraprese;
2. Monitoraggio a lungo termine, da realizzarsi circa un mese dopo l'intervento, per accertare la sostenibilità degli effetti nel tempo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;

Artt. 581, 582, 595, 610, 612 del Codice Penale, recanti la normativa su diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore**;**

Artt. 2043, 2047, 2048 Codice Civile;

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati, o registrazioni vocali";

Direttiva MIUR n. 1455/06;

D.P.R. nn. 249/98 e successivo 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del cyberbullismo", che dichiara definisce il cyberbullismo nel seguente modo: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art. 1 comma 2).
Si ricorda che la L. 71/2017 introduce diverse novità, tra cui la particolare attenzione ai reati di **DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**, facendo riferimento agli articoli 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

Decreto Sicurezza "c.d. Caivano" n. 123 del 15 settembre 2023 convertito in legge dalla **Legge 13 novembre 2023, n. 159**, e successive modificazioni (vedasi legge sulla sicurezza del 25 aprile 2026). La normativa prevede misure di prevenzione per minorenni con un impianto sanzionatorio aggiornato riguardanti più reati.

Legge 30 maggio 2024 n. 70 recante "Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione del contrasto del bullismo e cyberbullismo", con l'obiettivo di chiarire i provvedimenti presi laddove sia riconosciuta questa forma di reato. Tale normativa amplia e modifica la legge n. 71/2017, estendendo le sue disposizioni anche ai fenomeni del bullismo tradizionale, con l'obiettivo di prevenire e contrastare entrambe le forme di violenza. Infatti, la L. 71/2017 si occupava esclusivamente del cyberbullismo. Inoltre, la nuova legge introduce misure preventive per entrambi i fenomeni all'interno delle scuole, imponendo a ogni istituto di istituire un tavolo

permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare efficacemente queste problematiche. Una delle principali novità riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta.

Linee di Orientamento MIUR, aprile 2015, per l'azione di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR, ottobre 2017.

Linee di Orientamento MIUR, per l'azione di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (Nota MI prot. 18 del 13/01/2021).

Nota M.I. prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.

Circolare dell'11 luglio 2024 recante le disposizioni relative all'uso di smartphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche valide per la scuola dell'infanzia e del primo grado d'istruzione.

Ordinanza ministeriale del 9 gennaio 2025 e la Legge 150/2024 riguardano principalmente la valutazione degli studenti, con particolare attenzione alla condotta nella scuola secondaria di primo grado. La Legge 150/2024 introduce il voto in decimi per la condotta, mentre l'Ordinanza ministeriale ne precisa le modalità.

Nota 121 del 20 gennaio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo".

ALLEGATO 2

MODULO PRIMA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI AGGRESSIVI E DI PRESUNTI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

da inviare **esclusivamente** all'indirizzo mail: commissionebenessere@iccodigoro.istruzioneer.it

NOMINATIVO DEL SEGNALANTE		
Ruolo	**La vittima**	
	Un compagno della vittima	
	Uno studente dell'Istituto	
	Un genitore o il tutore della vittima	
	Un docente	
	Altro	
	Un anonimo	

DATA DELLA SEGNALAZIONE	

COGNOME E NOME DEI PRESUNTI BULLI E POSSIBILI GREGARI	**RUOLO**	**CLASSE**

BREVE DESCRIZIONE DELL'ACCADUTO E QUANTE VOLTE LO STESSO SI È VERIFICATO: